



ORDINANZA 34 del 2 ottobre 2018

Il Sindaco

Visto

- La legge quadro 281 del 14 agosto 1991 in materia di ***“Animali d'affezione e prevenzione del randagismo”***
- La legge regionale della Campania n. 16 del 24/11/2001 “Tutela degli animali d'affezione prevenzione del randagismo”, art. 5 – comma 1 b “I Servizi Veterinari della AA.SS. LL. promuovono ed attuano interventi mirati al controllo demografico dei cani e dei gatti con mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico”, art. 10 – comma 3 “I cani di quartiere devono essere vaccinati e sterilizzati dal Servizio Veterinario dell’A.S.I. competente per territorio o da medici veterinari convenzionati”;
- La D.G.R. Campania n. 3438 del 12/07/2002 “Linee guida interpretative della L.R. 16/01, concernente la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, art. 4 – lettera b “Le AA.SS.LL. devono attuare procedure straordinarie di sterilizzazione dei cani randagi, secondo piani operativi elaborati e predisposti dai Servizi Veterinari e successivamente adottati con Ordinanza Sindacale, con valore temporale quinquennale, al fine di ridurre drasticamente la riproduzione incontrollata per strada dei cani randagi, nella quale sia previsto che i servizi veterinari, in stretta collaborazione con le associazioni protezionistiche riconosciute dalla Regione, provvedano all'accalappiamento di cani randagi, alla loro sterilizzazione che deve riguardare sia maschi che femmine, alla loro re immissione sul territorio di prelevamento, senza ulteriore adempimenti sanitari obbligatori.
- La Legge nr. 298 del 27 dicembre 2006 “Legge finanziaria 2007”, art. 829, che sostituisce l’art. 4 co.1 della Legge 281/91, avente ad oggetto le competenze dei comuni, con il seguente “I comuni, singolo o associati, le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60% delle risorse di cui all’art.3 co.6. i Comuni provvedono altresì al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con la Legge Regionale e avvalendosi delle risorse di cui all’art. 3 co.6.”
- La D.G.R. nr. 2131 del 97 dicembre 2007, allegato b1, modalità di presentazione delle domande e requisiti di attribuzione contributi per sterilizzazione, punto 1” tra gli interventi di competenza degli enti locali, ai fini della prevenzione del randagismo, rientra la programmazione ed il monitoraggio di piani di controllo delle nascite dei cani randagi e dei gatti liberi attraverso la sterilizzazione, presentati di concerto con i servizi veterinari delle AA.SS.LL. territorialmente competenti, che già erogano tali prestazioni in regime ordinario”.
- L’Ordinanza del 6 agosto 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali “Ordinanza con tingibile ed urgente concernenti misure per identificazione e la registrazione della popolazione canina”, art.4 co.1 “I Comuni sono tenuti ad identificare e registrare in anagrafe canina, a cura del servizio Veterinario Pubblico, i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi o nelle strutture di ricovero convenzionati: il titolare della struttura dove il cane è ricoverato è il detentore dell’animale” comma 2 “ Il Sindaco è responsabile delle procedure di cui al comma 1”;
- La D.G.R. n. 856 dell’8 maggio 2009 “ Proposta disegno di legge ad oggetto “ Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo”, art.5 co. 1b “ I Servizi veterinari delle AA.SS.LL. promuovono ed attuano interventi mirati al controllo demografico dei cani e dei gatti con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progetto scientifico”; art.9 comma 3 “ I cani di quartiere devono essere vaccinati e sterilizzati dal Servizio veterinario della AA.SS.LL. competente per territorio o da medici veterinari convenzionati”. L’Ordinanza del 16 luglio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali “Ordinanza contingibile ed urgente recante misure

per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli artt. 55 e 56 del D. Lgs nr. 163 del 12 aprile 2006”, art.1 comma1”. L’affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte dei comuni, dei cani randagi posto sotto la loro responsabilità secondo le norme vigenti, deve tener conto della natura di esseri senzienti degli animali applicando i requisiti di cui al comma 2 e alle procedure di cui agli artt. 55 e 56 del D.Lgs. nr.163 del 12 aprile 2006”;

ORDINA

- 1).Tutti i cani vaganti sul territorio comunale, sia maschi che femmine, devono essere catturati e sottoposti da parte del servizio Veterinario dell’ASL di Salerno, territorialmente competente, a visita e ad intervento di sterilizzazione chirurgica;
- 2).Le operazioni di cattura vengono effettuati a cura del servizio veterinario o altro soggetto autorizzato dall’ente, previa intesa con lo stesso servizio;
- 3).I cani catturati devono essere sottoposti, a cura del predetto servizio veterinario, a:
 - visita generale;
 - esame ematico per la leishmaniosi;
 - sterilizzazione chirurgica;
 - vaccinazione contro le malattia più comuni, soprattutto contro la Leptosirosi;
 - identificazione mediante microchip;
 - applicazione del tatuaggio ai margini della ferita chirurgica con la sigla ASL SA;
 - iscrizione all’anagrafe canina al nome del Comune di Sant’Arsenio
- 4).I cani sterilizzati, dopo il necessario periodo di degenza presso il canile convenzionato, vengono rimessi in libertà nel territorio comunale di prelevamento, o in altro territorio comunale;
- 5).La reimmissione dei cani è effettuata dal servizio veterinario, in nome e per conto del Comune di Sant’Arsenio), d’intesa con il responsabile del canile convenzionato;
- 6).L’idoneità dei cani alla reimmissione sul territorio viene accertata dal Servizio Veterinario, ma restano comunque esclusi dal piano di reimmissione nel territorio: i cani di razza pitbull, rottweiler, dogo argentino, doberman o loro incroci,
 - i cani morsicatori;
 - i cani segnalati per molestie;
 - i cani che non sono in grado di sopravvivere per strada, cioè i cani malati e i cuccioli;
- 7).L’attività di cattura, sterilizzazione e reimmissione nel territorio deve essere adeguatamente documentata con schede da cui si possono desumere: i dati identificativi del cane, il luogo e la data di prelevamento, i rifugio di ricovero temporaneo, la data di sterilizzazione chirurgica, la data di effettuazione del prelievo per la Leishmania e delle vaccinazioni, la data e il luogo di reimmissione;
- 8).Le operazioni di cui ai punti 2,3,4 e 5 vengono comunque coordinati dal Servizio veterinario d’intesa con l’ente comunale, in collaborazione con le associazioni protezionistiche riconosciute dalla Regione Campania;
- 9).Il Comando di Polizia Municipale e tutti gli agenti della forza pubblica sono tenuti a garantire la puntuale osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza all’ A.S.L. SA-U.O.- Veterinaria competente, al Comando Stazione Carabinieri e Carabinieri Forestale di Polla, nonché all’Albo Pretorio del Comune per la relativa affissione, nei modi di legge.

Il Sindaco
-Dott. Donato PICA-

